

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO

Art. 1) CREDITO PIGNORATIZIO

Pronto Pegno S.p.A. (la "Società") concede prestiti contro pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro), diamanti e orologi aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute, negli orari stabiliti dalla Società o su appuntamento, da personale della Società e sono disciplinate:

- dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- dalla Legge 10 maggio 1938 n. 745 e dal Regio Decreto 25 maggio 1939 n. 1279, per quanto non abrogati dal citato Decreto Legislativo n. 385/1993;
- dal Codice Civile;
- dalle norme contenute nel set contrattuale.

Art. 2) OGGETTI OFFERTI IN PEGNO

Possono eseguirsi prestiti su pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro), diamanti e orologi aventi valore intrinseco commerciale e duraturo, a eccezione di oggetti che la Società, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno rifiutare, senza essere tenuta a giustificarne i motivi.

Art. 3) OGGETTI ESCLUSI DALLE OPERAZIONI DI PEGNO

La Società concede esclusivamente prestiti su pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro), diamanti e orologi aventi valore intrinseco commerciale e duraturo e, pertanto, non possono essere costituiti in pegno oggetti con altre caratteristiche o oggetti per i quali vi siano motivi di dubbio circa la loro provenienza.

Art. 4) CUSTODIA DELLE COSE COSTITUITE IN PEGNO - ASSICURAZIONE

Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni. Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi in casseforti in luoghi idonei. Le cose costituite in pegno sono assicurate a cura della Società contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima a esse attribuito all'atto della concessione dei prestiti, aumentato di un quarto. In caso di loro distruzione o danneggiamento per causa di incendio o di caduta del fulmine, o quando la Società è comunque responsabile del danno derivato alle cose ricevute in pegno, la misura del risarcimento non può mai superare il valore di stima, attribuito alle cose stesse al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, detratto però l'importo del credito vantato dalla Società per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 5) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La Società non risponde dei danni provocati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti; non risponde neanche della perdita totale o parziale delle cose stesse, se questa deriva da caso fortuito o da forza maggiore. Così pure non risponde della diminuzione di peso dovuta a cause naturali, né di danni arrecati dalle tarme, né della rottura di vetri o di altre parti fragili facenti parte o contenute nelle cose costituite in pegno. In particolare per gli oggetti a funzionamento meccanico e/o elettronico, nessuna responsabilità grava sulla Società se al momento della restituzione gli oggetti stessi non funzionano per le cause di cui sopra.

Art. 6) GIUDIZIO DI STIMA

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito designato dalla Società, il quale deve garantire, in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

Art. 7) IMPORTO DEL PRESTITO

L'importo del prestito è determinato, a giudizio della Società, tenuto conto anche del presunto valore di realizzo in caso di vendita all'asta e, trattandosi di pegno di preziosi, non potrà comunque eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dai periti.

Art. 8) DURATA DEL PRESTITO

I prestiti su pegno hanno una durata di tre mesi, sei mesi o un anno. Possono essere ammessi rinnovi di tre mesi, sei mesi o un anno per un periodo complessivo non superiore a 3 anni.

L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovo del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito. I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, si percepiscono all'atto dell'erogazione o del rinnovo del prestito.

Il rinnovo, sia totale che parziale, comporta l'estinzione della polizza scaduta e l'emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità dei nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa:

- previo pagamento degli interessi e dei diritti accessori;
- subordinatamente a una nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno, fornendo alla Società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

Art. 9) OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno e chiunque, a qualunque titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenerne la restituzione - sempre che la stessa sia consentita nei termini di legge - deve prima rimborsare alla Società le somme date in prestito, versando inoltre gli interessi e gli accessori.

Art. 10) OPERAZIONI DI PEGNO

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata:

- dal funzionario della Società;
- dal perito estimatore.

Le operazioni di prestito su pegno hanno luogo negli uffici a ciò destinati, nei giorni e con l'orario stabiliti dalla Società, resi noti con cartelli esposti al pubblico o su appuntamento.

Chiunque intenda ottenere un prestito su pegno deve presentare le cose da pignorare al perito, il quale deve compilare un'apposita polizza di pegno su cui indicare, tra l'altro:

- la denominazione della Società;
- il numero progressivo;
- il cognome e nome del richiedente il prestito;
- la descrizione delle cose date in pegno;
- il valore di stima delle cose stesse;
- l'importo, la data di concessione e la scadenza del prestito;
- l'orario di servizio;
- le norme relative allo smarrimento, alla distruzione e alla sottrazione delle polizze;
- il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1938 n. 745;
- la firma del funzionario della Società;
- il contrassegno identificativo del perito che ha eseguito la stima e la sua firma.

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l'indicazione di un nome.

Su ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere apposto il numero della polizza relativa, tenendo presente che, in caso di rinnovo di pegni, occorre indicare sull'involucro stesso il numero della nuova polizza rilasciata in sostituzione della precedente, sulla quale deve anche figurare, a seconda dei casi, la dicitura di primo, secondo e terzo rinnovo. Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l'apposito sigillo. I relativi involucri sono costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all'incaricato - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella medesima giornata in cui avviene l'estinzione del prestito, facendo riscontrare all'interessato la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti:

- il timbro "pagato";
- la data di estinzione del prestito;
- la firma del funzionario della Società;
- le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione.

Art. 11) DUPLICATI DELLE POLIZZE

Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, l'interessato deve fare immediata denuncia scritta a Pronto Pegno S.p.A. che ha emesso la polizza e procedere alle ulteriori formalità prescritte. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo e ne viene dato avviso mediante i canali della Società. Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire alla Società copia del ricorso al Presidente del Tribunale. La Società però dà corso a eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all'asta alla scadenza stabilita. Se dalla vendita si verifica un "sopravanzo", questo può essere corrisposto all'eventuale presentatore della denuncia e del titolo ammortato.

Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi e accessori, o procedere a un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l'intesa che la nuova polizza è trattenuta dalla Società e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d'ammortamento della polizza smarrita.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), la Società, ai sensi del secondo comma dell'art.18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

Art. 12) FERMO E SEQUESTRI

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Società possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni la Società deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la Società, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Società per capitale, interessi e accessori.

REGOLAMENTO ASTE

Art. 1)

Le aste sono rese note mediante l'affissione nei locali della Società di manifesti indicanti il luogo, i giorni e le ore delle medesime; detti manifesti devono rimanere esposti per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino a compimento delle medesime.

La Società si riserva, se del caso, di stabilire anche altre forme di pubblicità anche in sostituzione di quelle sopra descritte, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Presso la Società viene altresì affisso l'elenco dei pegni posti in vendita all'asta, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza e del prezzo base.

Le aste hanno luogo ogniqualvolta la Società ritenga sia trascorso un congruo lasso di tempo e si svolgono in sedute anche successive di più giorni lavorativi. Chi intende effettuare acquisti in asta può esaminare preventivamente gli oggetti in vendita negli eventuali giorni stabiliti per l'esposizione. L'offerente, con la partecipazione all'asta o con la sottoscrizione di un'offerta scritta, dichiara di essere a conoscenza dello stato di conservazione degli oggetti, di averne accertato la conformità e di essere stato informato delle norme del presente regolamento.

L'ordine di presentazione degli oggetti all'asta è stabilito dalla Società.

Art. 2)

Le cose poste all'asta vengono aggiudicate a favore di colui che ha offerto, oralmente o per iscritto, l'importo più elevato, nel rispetto dei scatti di maggiorazione sotto riportati. Le offerte devono essere fatte ad alta voce o mediante alzata di mano in modo ben visibile.

I rilanci devono rispettare i seguenti scatti di maggiorazione:

- 5 € fino a 250 €;
- 10 € da 251 € a 500 €;
- 25 € da 501 € a 2.500 €;
- 50 € da 2.501 € a 5.000 €;
- 100 € da 5.001 € a 10.000 €;
- 250 € da 10.001 € a 25.000 €;
- 500 € da 25.001 € a 50.000 €;
- 1.000 € oltre 50.000 €.

Nel caso in cui, per l'aggiudicazione di un pegno, sorgesse controversia fra due o più concorrenti, i quali affermassero di aver pronunciato contemporaneamente la medesima offerta, chi dirige l'asta (Banditore) riapre la licitazione partendo dall'offerta immediatamente inferiore.

Le vendite all'asta sono registrate in ordine strettamente progressivo mediante apposite scritture indicanti:

- la data dell'asta;
- il numero della polizza;
- la descrizione sommaria delle cose aggiudicate;
- il numero della ricevuta consegnata all'aggiudicatario;
- l'importo del prestito;
- il nome dell'aggiudicatario;
- il prezzo dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve farsi riconoscere mediante l'esibizione dei documenti richiesti da chi dirige l'asta, gli estremi dei quali vengono annotati nei registri e negli applicativi della Società anche ai fini di adeguata verifica della clientela che effettua l'operazione occasionale ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i.

In caso di non aggiudicazione, viene annotata la mancata vendita per assenza di offerte.

Art. 3)

La Società può sospendere le aste, anche se incominciate, per insufficiente concorso di pubblico o anche per altri motivi, a suo giudizio. La direzione delle aste è affidata a un dipendente della Società a ciò espressamente delegato.

Questi ha facoltà:

- di espellere dalla sala delle aste chiunque non si comporti con contegno o non si attenga alle norme del presente regolamento e alle particolari disposizioni eventualmente emanate dalla Società;
- di escludere dalle gare e di espellere, se del caso, dalla sala coloro che turbano, in qualsiasi modo, la serenità e il regolare svolgimento delle gare;
- di astenersi dal deliberare l'aggiudicazione e di differire la vendita ad altra seduta, quando ritenga irregolare l'andamento della gara o si accorga di intese o di altri espedienti, fra coloro che vi assistono o partecipano, anche allo scopo di tenere bassi i prezzi o per distogliere i concorrenti dalle gare.

Art. 4)

Gli oggetti acquistati alle aste passano legittimamente in proprietà dell'aggiudicatario.

Dopo che questi ha corrisposto il prezzo di aggiudicazione e ritirato le cose aggiudicategli non sono ammessi reclami su qualità, deficienza di peso, difetti e vizi palesi od occulti delle cose stesse, né sul loro stato di conservazione.

Art. 5)

Oltre alle offerte orali, che devono essere formulate durante lo svolgimento dell'asta, sono ammesse le offerte scritte in busta chiusa.

Queste ultime offerte possono essere formulate solo nel caso in cui l'asta sia stata preceduta dall'esposizione dei beni e durante i giorni dell'esposizione.

Le offerte scritte possono essere:

- *fisse*: le offerte indicanti un unico importo che si vuole concorra con tutte le altre offerte. Possono essere *fisse segrete*, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
- *graduali*: le offerte con impegno di rilancio sull'ultima offerta annunciata dal Banditore, entro l'importo massimo indicato nell'offerta ed in concorrenza con tutte le altre offerte orali e scritte. È cura del Banditore concorrere all'asta per conto degli offerenti di offerte scritte. La presentazione di offerte scritte non pregiudica la possibilità di partecipazione anche all'asta verbale.

Gli Amministratori e i Dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Sistema possono concorrere alle aste solo con offerte scritte fisse (palesi o segrete) o gradualmente senza deposito della cauzione.

Art. 6)

Le aste delle cose per le quali siano state presentate offerte fisse segrete si svolgono secondo le modalità ordinarie sino all'aggiudicazione, che viene però dichiarata provvisoria. Dopo tale aggiudicazione, viene comunicata ai partecipanti all'asta l'esistenza di una o più offerte segrete sul medesimo oggetto. Aperte pubblicamente le buste, se la più alta offerta segreta risulta superiore al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, viene fatta ad alta voce l'aggiudicazione definitiva all'offerente segreto, indicando soltanto l'importo dell'offerta. In caso contrario, viene confermata come definitiva l'aggiudicazione provvisoria. A parità di offerta, palese e segreta, l'aggiudicazione viene fatta all'offerente palese. A parità di offerte segrete, l'aggiudicazione viene fatta a chi ha presentato l'offerta per primo.

Art. 7)

Le offerte scritte devono essere redatte su apposito modulo della Società, redatto in conformità al regolamento e debitamente sottoscritto dall'offerente. Le offerte sono considerate nulle qualora: i) non siano rispettati gli scatti di maggiorazione definiti dalla Società; ii) il modulo non sia compilato in tutte le sue parti; iii) il modulo non sia compilato in modo chiaro così da consentire l'esatta ed univoca individuazione dell'offerente e dell'importo offerto.

Art. 8)

In caso di offerte scritte l'offerente deve versare una cauzione nella misura del 20% del prezzo base d'asta. A fronte del versamento, infruttifero, viene rilasciata ricevuta, contrassegnata dal medesimo numero progressivo presente sul modulo dell'offerta.

Art. 9)

Le cauzioni versate dagli offerenti per cose non aggiudicate, vengono restituite, a fine asta, esclusivamente al presentatore dell'offerta previo accertamento della sua identità.

Art. 10)

Le cose aggiudicate devono essere pagate in contanti, nel rispetto dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 231/07, o con altro mezzo di pagamento accettato dalla Società, entro 48 ore successive all'aggiudicazione. La Società si riserva la facoltà di richiedere un acconto all'aggiudicatario al termine dell'asta. Qualora il termine suddetto cadesse in un giorno festivo o pre-festivo, viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di mancato pagamento entro i limiti stabiliti l'aggiudicazione è considerata nulla e i beni sono posti nuovamente in vendita; in tal caso la Società si riserva la possibilità di escludere l'aggiudicatario da aste successive e trattiene gli acconti e le cauzioni eventualmente versati a titolo di penale.

Art. 11)

L'aggiudicatario è tenuto a versare, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche i diritti d'asta nella misura pubblicizzata nel Foglio Informativo nonché le relative imposte e tasse e ogni altro onere connesso al trasferimento della proprietà delle cose aggiudicate. La Società è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione degli oggetti pagati e non ritirati entro 10 giorni dalla data del pagamento, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 12)

L'esistenza di offerte scritte non pregiudica per il portatore della polizza la possibilità di ottenere il riscatto del pegno, anche nel giorno dell'asta, prima però dell'aggiudicazione del pegno stesso. In questo caso le caparre vengono restituite ai presentatori delle offerte.